



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°9 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Di Lauro Concetta, Fossa Enrico, Fossa Annunziata, Fossa Giovanni nella qualità di eredi di **Fossa Enrico**;

Ex dipendenti: **Blasotti** Fernando nato ad Afragola (NA) il 26/06/1936 c.f. **BLSFNN36H26A064U**; **Cuomo** Lorenzo nato a Torre del Greco il 21/07/1934 c. f. **CMULNZ34L21L259S**; **Ginelli** Mario nato a Torre del Greco il 10/04/1932 c.f. **GNLMPA32D10L259I**

Avvocato : Monetti Francesco- Via S. Brigidan. 68- NAPOLI

Oggetto della spesa: interessi legali, maggior danno, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 717782 del 28/10/2014 (prat. n. 1063/2014 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6016/2014 della Corte di Appello di Napoli depositata il 19/09/2014 e non notificata.

La Corte di Appello di Napoli , in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.4337/2010 del Tribunale di Napoli (la predetta sentenza ,dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. per i crediti maturati anteriormente al 30/06/1998 ,in parziale accoglimento dei ricorsi dichiarava il diritto dei ricorrenti provenienti dalla soppressa Cassa per



Giunta Regionale della Campania

Allegato 49
(Punto 3 del dispositivo)

il Mezzogiorno a percepire gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con DGR. n. 1672 del 20/04/2001, limitatamente al periodo dal 01/07/1998 sino al giorno del tardivo pagamento -dicembre 2002 per Blasotti, Ginelli e gli eredi Fossa e maggio 2003 per Cuomo-) ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge n. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dall'1/01/1994 fino alla data del tardivo pagamento;

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio in complessivi €. 3.000,00, di cui €.1.500 per onorario, e per il secondo grado in €. 4.000,00, di cui €. 2.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Monetti, antistatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 759320 dell' 11/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e maggior danno.

La U.O.D 07, con nota prot .n. 138947 del 27/02/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 6016/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 19/09/2014 e non notificata

TOTALE DEBITO

€. 17.393,94

Eredi **Fossa** Enrico matr. 6210

- Interessi legali spettanti €. 1.026,18
 - Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 16,17
- 1.042,35**

Blasotti Fernando matr. 6074

- Interessi legali spettanti €. 1.896,96
 - Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 100,70
- 1.997,66**

Cuomo Lorenzo matr. 6141

- Interessi legali spettanti €. 2.815,79
 - Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 371,51
- 3.187,30**

Ginelli Mario matr. 6227

- Interessi legali spettanti €. 2.186,58
 - Maggior danno (ex art. 22 L. 724/94) €. 98,45
- 2.285,03**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 19
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco

€. 8.881,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 717782 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 6016/14 della Corte di Appello di Napoli depositata il 19/09/2014 e non notificata
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

OK
SLM
Cp

DIP. 55 – DG. 00

Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

Alla C.A. Dott. Variale Salvatore



Giunta Regionale della Campania

Direttore

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo
nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"

60 01 00 01
CC- 1069/2014

Di Lauro Concetta +altri c/Regione Campania

Trasmissione sentenza n. **6016/2014**

C. App. Napoli –

Facendo seguito precedenti note, si ritrasmette per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. **6016/2014** della Corte di Appello di Napoli, resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0717782 28/10/2014 12,07

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 55 Dipartimento delle Risorse Fin...

Classifica : 4.1.1.



OK
06 NOV. 2014

IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Carbone/rc
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

Direttore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 6026/14
R. G. N. 8828/10
CRON. N. _____

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. dr. Maria Rosaria Rispoli | Presidente |
| 2. dr. Daniela Calafiore | Consigliere |
| 3. dr. Flora Scelza | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 16/9/2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8828 r. g. Sez. Lav. dell'anno 2010, vertente
tra

DI LAURO CONCETTA, FOSSA CIRO, FOSSA ANNUNZIATA, FOSSA GIOVANNI,
nella qualità di eredi di FOSSA ENRICO, BLASOTTI FERNANDO, CUOMO LORENZO,
GINELLI MARIO, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Monetti, e con lo stesso
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Santa Brigida n. 68

Appellanti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Anna Carbone, e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Lucia
n. 81

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, n. 4337 del 15-2-2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli,
successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti della Regione Campania
provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno (o aventi causa in qualità di eredi),
premessi di essere stati inquadrati nell'organico regionale solo nel 2001, e che solo con
decreto n. 922 del 12 febbraio 2002 erano state loro riconosciute le differenze retributive per
il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria,
chiesero la condanna della Regione al pagamento degli accessori ex art. 429 c.p.c. dalla data
di insorgenza di ciascun credito al pagamento.



Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. per i crediti maturati anteriamente al 30 giugno 1998 e, in parziale accoglimento dei ricorsi, dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire gli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta n. 1672 del 20-4-2001, limitatamente al periodo dal 1-7-1998 sino al giorno dei tardivi pagamenti (dicembre 2002 per Blasotti, gli eredi Fossa e Ginelli, e maggio 2003 per Cuomo). Compensava poi per metà le spese di lite e condannava la Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidata in euro 500,50.

Con atto di appello depositato il 16-9-2010, i ricorrenti indicati in epigrafe impugnavano la predetta sentenza, ritenendo che erroneamente il Tribunale avesse declinato la propria giurisdizione per il periodo antecedente al 1-7-1998, nonostante il diritto all'inquadramento presso la Regione ed il diritto alle differenze retributive arretrate fosse stato riconosciuto con la delibera di Giunta n. 1672 del 20-4-2001.

Affermavano poi che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, andava loro riconosciuto in ogni caso il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali ex art. 429 c.p.c., sollecitando anche la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego.

Censuravano, poi, anche la decisione del Tribunale in ordine alle spese processuali, sia perché non era stata fatta distinzione tra diritti ed onorari, sia per violazione dei minimi tariffari.

In conclusione, chiedevano alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di rimettere la causa innanzi al Tribunale ex art. 353 c.p.c. per la decisione nel merito della controversia per cui è stato inesattamente dichiarato il difetto di giurisdizione, ovvero di accogliere integralmente le domande proposte in primo grado, provvedendo alla riliquidazione delle spese giudiziali.

Si costituiva la Regione Campania resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto. All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

